

Il nuovo concordato in appello

Fabiola Furnari

La legge 23 giugno 2017 n. 103, fra le tante novità, ha introdotto nel nostro codice di rito il concordato con rinuncia ai motivi d'appello, ossia un istituto che evoca il vecchio “patteggiamento in appello”, abrogato con D.L. 23.05.2008 n. 92, stante l'abuso nella sua concreta applicazione.

Il nuovo istituto differisce dalla precedente disciplina, già per i limiti oggettivi e soggettivi, introdotti con il secondo comma dell'art.599 bis c.p.p., alla possibile richiesta di concordato.

La nuova disposizione prevede, infatti, che nella fase antecedente all'apertura del dibattimento la Corte d'Appello decide sulla richiesta di concordato “in camera di consiglio”, mentre, per la fase successiva, fino all'apertura della discussione, il nuovo comma 1 bis dell'art. 602 c.p.p., prevede la possibilità della reiterazione della richiesta, nel corso dell'udienza.

La scelta di consentire l'accesso alla richiesta di concordato, in un periodo di tempo così prolungato, è certamente da leggersi in assoluta sintonia con l'intento deflattivo che le nuove disposizioni intendono perseguire, in materia di appello. Intento attuato, in questo caso, mediante la riduzione dell'onere motivazionale e l'anticipazione della **definizione del procedimento**, tramite l'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, e la rinuncia agli altri eventuali motivi.

L'istituto in esame si configura, infatti, come un negozio processuale che, sotto il vaglio del giudice, consente alle parti di pervenire ad un vero e proprio accordo, con indicazione, altresì, data al decidente, della pena, anch'essa concordata, nei casi in cui i motivi, oggetto dell'accordo, comportino una sua nuova determinazione.

In armonia con la logica del modello accusatorio, si attribuisce perciò alle parti un ruolo attivo, ed al pubblico ministero, in particolare, si consente di verificare anticipatamente la congruità dei motivi di impugnazione, così da potere conseguentemente determinarsi sull'utilità o meno del contraddittorio di secondo grado.

Il nuovo concordato, come anticipato, non ha natura premiale. Ed

infatti, a differenza di ciò che comporta l'istituto del patteggiamento, la nuova determinazione della pena non è fissata in una misura determinata - ossia fino ad un terzo - ma può essere di entità variabile, a seconda del motivo accolto, né vi sono effetti premiali collaterali, come invece previsto dall'art. 445 cpp, atteso che la sentenza conseguente al concordato è una **sentenza di condanna** a tutti gli effetti, nella quale si terrà conto dei motivi rinunciati, del motivo accolto, della pena concordata tra P.M. e difesa, e ritenuta congrua dal decidente.

Per quanto attiene alla tipologia dei reati, il comma 2 dell'art. 599 bis elenca quelli che ne sono esclusi e precisamente: i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Per tutti i reati per i quali il rimedio sia praticabile, il pubblico ministero dovrà, tuttavia, per così dire, ancorare il suo assenso, tenendo conto di alcuni elementi fondamentali, quali la maggiore gravità del reato - considerata sia in astratto sia in concreto (ex art. 133 c.p.)-, l'allarme sociale suscitato, la natura degli interessi lesi, la capacità a delinquere dell'imputato.

In questa ottica, dunque, appare utile che il sostituto procuratore generale accerti se l'imputato sia stato condannato, in primo grado, per reati considerati di importanza prioritaria, e ciò, anche in sintonia con le previsioni dei progetti organizzativi delle Procure, allo scopo di adottare maggiore severità nella valutazione della richiesta, soprattutto ove questa appaia finalizzata ad una eccessiva riduzione della pena inflitta.

Per un ottimale uso dell'istituto, infatti, si dovrà necessariamente tenere conto di eventuali sollecitazioni provenienti dalla Procura di primo grado, soprattutto laddove questa reputi, in relazione a singoli processi, l'opportunità di adottare criteri di particolare rigore.

Sono molte le problematiche aperte dal nuovo istituto, già in questo suo primo periodo di vita. Una di queste attiene alla possibilità di farne applicazione per gli imputati minorenni.

In senso negativo, potrebbe farsi leva sul fatto che l'art.25 del D.P.R. 448/88, in primo grado, non consente ai minorenni l'accesso al

patteggiamento; di contro, in senso affermativo, potrebbe farsi riferimento allo stesso dettato normativo dell'art. 599 bis c.p.p. che, in modo chiaro e letterale, consente l'accesso al concordato in appello, senza operare alcuna distinzione, in base all'età dell'imputato.

Va tuttavia rilevato che il processo di primo grado minorile si caratterizza per una lunga serie di istituti processuali (quali irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova) i quali - nell'ottica di un recupero del minore - consentono di definire la maggior parte dei procedimenti in sede di udienza preliminare, e che, dunque, deve prendersi atto del fatto che sono destinati ad essere trattati in appello solo quei processi nel cui corso non sia stato possibile il recupero del minore, condannato all'esito di processi definiti in primo grado (con rito abbreviato ovvero in dibattimento) per fatti verosimilmente connotati da particolare gravità; in questi casi, ai fini della valutazione in ordine alla richiesta del consenso, il giudizio del pubblico ministero dovrà essere ispirato a severità e particolare equilibrio, nel senso che sarà necessario concentrare l'attenzione sulla personalità dell'imputato, sulle modalità della condotta e sulla gravità della tipologia del reato commesso.

Un'altra problematica di rilievo è aperta dal disposto del già citato quarto comma dell'art. 599 bis c.p.p., secondo cui «... *fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il Procuratore generale presso la Corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio ed i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti*».

In primo luogo, quanto alla complessità dei processi, essa non potrà che delinarsi attraverso un giudizio, inevitabilmente di tipo prognostico, sulla possibile evoluzione del processo d'appello (con riguardo, ad esempio, alle questioni tecniche prospettabili, nonché ad eventuali questioni interpretative sottoposte al vaglio della Corte), sui tempi valutati necessari per la sua definizione con sentenza definitiva e sul rischio più o meno imminente di prescrizione; in secondo luogo, occorrerà comprendere bene se, dalla applicazione della norma, possa derivare eventuale compressione alla autonomia del PM d'udienza.

Sotto quest'ultimo profilo, va precisato che la norma in esame fa salvo, correttamente, l'art. 53, comma 1, cpp, che attribuisce piena autonomia al pubblico ministero in udienza, e, compatibilmente con il principio di uniformità dell'esercizio dell'azione penale, ex art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006, rimette al Procuratore generale un compito "orientativo".

Conseguenza logica sarà perciò che, se da un lato, le determinazioni

adottate dal pubblico ministero saranno quelle che varranno nel processo, dall'altro, se questi, nell'adottare in udienza le sue determinazioni, non terrà conto dei criteri indicati dal Procuratore generale, ne resterà violato il principio di uniformità dell'esercizio dell'azione penale.

Ed allora, perché della norma possa darsi una interpretazione quanto più possibile coerente e conforme alle intenzioni del legislatore, si dovrà in primo luogo focalizzare l'attenzione sul contestuale ridisegno normativo del ruolo del Procuratore generale, partendo dalla rivisitazione dei suoi poteri, anche ad esempio attraverso l'innovato istituto dell'avocazione (art. 407, comma 3 *bis*, cpp; art. 412, comma 1, cpp), ed ancor prima, si dovrà tenere conto del fatto che, comunque, le linee guida, destinate ai magistrati dell'ufficio requirente di secondo grado, debbono adottarsi, previa audizione, non solo di costoro, ma anche dei Procuratori della Repubblica del distretto, per l'appunto ai fini della migliore e condivisa formulazione dei criteri di orientamento.

Se questi, dunque, sono alcuni dei punti fermi che, già una prima valutazione dell'istituto consente di tracciare, si potrebbe fare ricorso ai seguenti criteri generali:

- si privilegerà il concordato ex art. 599 bis c.p.p. - rispetto al concordato ex art. 602 c.p.p. -, al fine di assicurare maggiore efficacia allo scopo deflattivo, perseguito dalla nuova disciplina normativa; pertanto, al fine di raggiungere detto obiettivo, in caso di preventiva interlocuzione del difensore dell'imputato, potrà essere utile invitarlo ad optare per questo tipo di richiesta, con sua presentazione entro un termine congruo (quale potrebbe essere quello di sette giorni prima della data fissata per l'udienza, ovvero il termine diverso fissato, ad esempio, da eventuali protocolli di intesa o, alternativamente, da provvedimenti organizzativi emessi dal Presidente della Corte d'appello);

-quanto alle proposte di concordato dalle quali derivi una riduzione della pena, si valuterà se aderirvi, in base alla gravità dei reati in contestazione, da valutare sia in astratto, che in concreto, in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e dunque, tenendosi conto della capacità a delinquere degli imputati, con particolare cautela, laddove il reato in contestazione sia in grado di suscitare allarme sociale, anche in ragione della natura degli interessi lesi, ed all'entità del danno cagionato. In questa valutazione, come è ovvio e ragionevole, si terrà altresì conto dei criteri di priorità elaborati da ciascuna Procura, nell'ambito del progetto organizzativo, e

dunque della gravità del reato, desunta, in modo specifico, dalla sua collocazione nella lista dei procedimenti da trattare, ovvero, in mancanza di siffatta previsione, in armonia con i criteri di cui all'art. 132 - bis disp. att. cpp.; se ritenuto necessario, inoltre, si potrà interloquire, anche per le vie brevi, con i pubblici ministeri di primo grado, così da acquisire informazioni utili a velocizzare i tempi di valutazione delle richieste di concordato;

-attesa la natura tipica di detto rito alternativo, si presterà attenzione, e si porrà maggiore attenzione e rigore in presenza di richieste di concordato, riguardanti, appunto, processi definiti in primo grado col rito abbreviato, ed, in generale, ai fini dell'adesione al concordato, si terrà conto del comportamento tenuto dall'imputato in epoca successiva alla condanna di primo grado (come nel caso di avvenuta restituzione di beni, o di avvenuto risarcimento del danno o di ripristino dei luoghi, ed in generale, di condotte riparatorie);

- si valuteranno con maggiore favore le richieste di concordato relative a processi di particolare complessità soggettiva ed oggettiva, desumibile in qualche modo, dalla maggiore o minore articolazione degli atti di appello, ed anche quelle riguardanti processi per reati prossimi alla prescrizione.